

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

153° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente **BISCARDI**  
indi del presidente **OSSICINI**

### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 2, 5
D'ANDREA <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i> . . . . .	3, 5
DE LUCA Michele ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ) . . . . .	4, 5

### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4925) <i>Deputati NOVELLI ed altri. – Interventi in favore del Museo nazionale del Cinema «Fondazione Maria Adriana Prolo» di Torino</i> , approvato dalla Camera dei deputati
(3498) <i>MIGONE. – Interventi in favore del Museo nazionale del Cinema «Fondazione Maria Adriana Prolo» di Torino</i>
(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione del disegno di legge n. 4925 e assorbimento del disegno di legge n. 3498)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 5, 8
LORENZI ( <i>Misto</i> ) . . . . .	8
(4486-B) <i>BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali</i> , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)	
PRESIDENTE . . . . .	8, 10, 12
* ASCIUTTI ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . .	10
D'ANDREA, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i> . . . . .	12, 14
PAPPALARDO ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ) . . . . .	10

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15.*

### **Presidenza del vice presidente BISCARDI**

#### **INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione:

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni e le attività culturali, per gli affari regionali, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, all'esito della recente ristrutturazione in Parma del piazzale della Pace, risulta profondamente modificato il Monumento al partigiano – opera dello scultore Marino Mazzacurati e dell'architetto Guglielmo Lusignoli – che è collocato in quel piazzale da quasi cinquant'anni;

che le modifiche apportate sono di grave pregiudizio per il Monumento – del quale innovano le «strutture» e trascurano l'ispirazione originaria di «rappresentare l'immagine della Resistenza in forma aperta» – non solo ad avviso dello stesso architetto Lusignoli, l'unico vivente dei due autori dell'opera, ma anche di uomini di cultura autorevoli (quali lo storico dell'arte professor Arturo Carlo Quintavalle e l'architetto Franco Carpanelli) – che avanzano critiche particolarmente severe – di partigiani e di tanti cittadini;

che, in particolare, l'architetto Lusignoli cita in giudizio il comune di Parma – che ha realizzato, con la ristrutturazione del piazzale, la modifica del Monumento – per ottenerne, tra l'altro, la «restituzione in pristino», sottolineando come «dall'originario quadrato di base, che accoglieva – secondo una ben calibrata collocazione plastico spaziale – il rustico muretto, contro il quale drammaticamente si stagliava lo splendido bronzo del partigiano caduto, nonché le ruvide panche in pietra a spacco di cava, liberamente disposte e ben fruibili all'interno della scultura centrale rappresentante il Partigiano in armi, si sia disinvoltamente passati al cerchio, affastellando, sopra un cocuzzolo in terra riportata, muretto, pianta e Partigiano caduto, eliminando le stesse panche di pietra e cancellando ogni altro riferimento planimetrico (i cubetti di porfido, eccetera). È

così venuto meno il rapporto fra la struttura in roccia scavata e l'ambiente circostante (...);

che il «ripristino del Monumento» è stato richiesto, altresì, da Teodoro Bigi – comandante partigiano, dirigente dell'ANPI ed ex deputato – con propria istanza al Presidente della Repubblica in data 17 luglio 2000;

che, stando alle diffuse critiche (su riferite, solo in parte), le prospettate modifiche del Monumento al partigiano pongono gravi problemi non solo di tutela di un'opera di grande valore artistico, ma anche di doverosa salvaguardia della memoria storica;

che, in tale prospettiva, sono chiamate ad impegnarsi tutte le istituzioni – che ne hanno competenza e responsabilità a titolo ed a livelli diversi – risultando inidonea o, comunque, affatto inadeguata la sola tutela giurisdizionale,

si chiede di conoscere:

quale sia la ricostruzione dei fatti e la posizione sui problemi, che sono stati prospettati in premessa, da parte del Governo;

quali iniziative il Governo, la regione e gli enti locali intendano assumere, con l'urgenza del caso, per dare finalmente a quei problemi la soluzione adeguata.

(3-04092)

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. In merito all'interrogazione parlamentare all'ordine del giorno, relativa al Monumento al Partigiano, sito in Piazzale della Pace a Parma, per quanto di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, si premette che il Piazzale della Pace, dopo i bombardamenti del 1944 e le demolizioni post-belliche, ha soltanto in questi giorni, dopo cinquant'anni di sterili polemiche, trovato la sua sistemazione definitiva.

Tale sistemazione ha consentito un assetto dei luoghi che, dopo numerosi progetti di nuova edificazione, ha comportato solo un esame critico dei principali segni che la storia ha impresso sul Piazzale, compiendo una motivata scelta degli elementi da sottolineare e valorizzare.

In definitiva, è stato realizzato un sofisticato assetto a verde, su progetto dell'architetto Mario Botta – uno dei più noti architetti contemporanei – senza alcuna nuova edificazione.

Il progetto in questione è stato assentito dal comune di Parma – con la giunta Lavagetto prima e con la giunta Ubaldi poi – e dalla soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici dell'Emilia; il Ministero per i beni e le attività culturali si è interessato dell'importante argomento attraverso i propri organi ed ispettori centrali.

Il progetto non prevede nuove funzioni né nuovi edifici ma solo un arredo verde, con una soluzione senza paragoni (altrove si progettano spesso «ricuciture edilizie» che introducono nuove funzioni, nuovo traffico, nuovi carichi urbanistici), ed è completamente reversibile.

Il Monumento al Partigiano, inserito da quarantacinque anni in un angolo del Piazzale ed oggetto dell'interrogazione, fa parte in maniera natu-

rale del progetto, vista la sua ubicazione. È un monumento scultoreo di Marino Mazzacurati, del 1955, con un piccolo giardino circostante, realizzato dall'architetto Lusignoli. Non è una tutelato, e non può esserlo, ai sensi della legge n. 1089 del 1939, perché è una struttura progettata e realizzata da meno di cinquant'anni. Rientra, quindi, pienamente nelle prescrizioni di non assoggettabilità a tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, articolo 2, comma 6, che recita: «Non sono soggette alla disciplina di tutela le opere di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni». Avrebbe potuto essere tutelato dalla legge sul diritto d'autore n. 663 del 1941, come è accaduto per edifici o opere con meno di cinquant'anni; tuttavia, ciò non è avvenuto perché, in questo caso, né gli autori né i loro eredi – gli unici soggetti legittimati – hanno mai attivato, come prevedono la legge e il regolamento, la relativa procedura, indipendentemente dalla reale possibilità di esito favorevole.

Il progetto dell'architetto Mario Botta non ha mutato in alcun modo il Monumento in questione, che è rimasto anche nella sua collocazione. La differenza di quota rispetto al nuovo tappeto verde ha richiesto soltanto la formazione di un diverso piano inclinato di raccordo e la realizzazione di un cerchio di base in pietra, al posto del quadrato preesistente.

Peraltro, anche se il Monumento fosse stato sottoposto al decreto legislativo n. 490 del 1999, nulla avrebbe impedito, nell'ambito di una nuova progettazione complessiva, un diverso assetto (numerosi sono oggi, in Italia, i monumenti – anche tutelati – addirittura traslati da un luogo all'altro, il che non è accaduto nel caso in esame).

In ogni caso, la proprietà del complesso è dell'ente pubblico territoriale e non coinvolge gli autori o l'autore. Il parere, al riguardo, del Ministero per i beni e le attività culturali – in assenza di tutela specifica – ha valore solo come riferimento culturale attinente all'unitarietà dell'insieme della Piazza.

La soprintendenza di Bologna, organo tecnico del Ministero competente, esprime un giudizio molto positivo, ritenendo l'intervento di Piazzale della Pace, nel suo insieme, di assoluto valore.

Va anche evidenziato, infine, che tutte le guide di Parma, anche le più recenti (come «Parma e Provincia», a cura del Touring Club Italiano, del 1996, e «Parma, la città storica», a cura di Banzola, del 1978) menzionano il «Monumento al Partigiano di Marino Mazzacurati, 1955, in un piccolo giardino», ubicato in un angolo di Piazzale della Pace o «in un giardinetto» e null'altro, rivelando una situazione del tutto coincidente con quella attuale.

DE LUCA Michele. Sono parzialmente soddisfatto della risposta; l'interrogazione, infatti, non verteva sul progetto di risistemazione di Piazzale della Pace, sulla cui bontà non avanzo alcuna riserva. Il problema posto era di tipo diverso: il coautore del Monumento al Partigiano ha promosso un'azione giudiziaria a tutela della propria opera, che è sottoposta alla disciplina sul diritto d'autore.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Il coautore del monumento non ha invocato però la tutela del diritto d'autore.

DE LUCA Michele. È comunque pendente un procedimento dinanzi al tribunale di Parma per la restituzione dell'opera. La sede giudiziaria non mi sembra essere la più adatta per assicurare la tutela dei diversi interessi in questione e per risolvere un contenzioso che coinvolge ampiamente la città di Parma.

Spero che la risposta del Governo possa essere considerata soddisfacente da tutti i protagonisti di una vicenda che sarebbe stato opportuno comporre in sede politica.

Mi rallegro del fatto che la soprintendenza di Bologna abbia espresso una valutazione di apprezzamento dell'intervento sul Piazzale. Non ho delle competenze specifiche in tale ambito ma, avendo raccolto un dissenso diffuso rispetto all'intervento, ho ritenuto di doverlo portare a conoscenza del Ministro competente. Il Governo ha fornito una risposta rassicurante, permane però la preoccupazione che essa possa risultare non soddisfacente.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(4925) Deputati NOVELLI ed altri. – Interventi in favore del Museo nazionale del Cinema «Fondazione Maria Adriana Prolo» di Torino**, approvato dalla Camera dei deputati

**(3498) MIGONE. – Interventi in favore del Museo nazionale del Cinema «Fondazione Maria Adriana Prolo» di Torino**

(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione del disegno di legge n. 4925 e assorbimento del disegno di legge n. 3498)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 4925, già approvato dalla Camera dei deputati, e n. 3498, sospesa nella seduta di ieri.

Comunico che la Commissione programmazione economica, bilancio ha espresso parere di nulla osta sui disegni di legge in titolo.

Propongo che sia adottato come testo base il disegno di legge n. 4925. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. La presente legge ha lo scopo di contribuire, nell'ambito delle finalità e dei compiti attribuiti allo Stato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, alla valorizzazione ed al rilancio del Museo nazionale del Cinema «Fondazione Maria Adriana Prolo» di Torino.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Al Museo nazionale del Cinema di Torino sono attribuiti i seguenti compiti:

*a)* raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre il materiale e le opere che si riferiscono alla storia ed alla tecnica della cinematografia e dei nuovi linguaggi audiovisivi;

*b)* effettuare acquisti, scambi e prestiti per l'incremento delle collezioni esistenti, con specializzazione in materia di pre-cinema e di tecniche della produzione e della riproduzione dell'immagine;

*c)* svolgere attività informative, di studio, didattiche e promozionali in Italia e all'estero;

*d)* concorrere alla realizzazione a Torino, in collaborazione con le istituzioni competenti, di un polo europeo di documentazione, di ricerca, di formazione e di produzione in materia di comunicazione audiovisiva, in un quadro di relazioni internazionali.

**È approvato.**

Art. 3.

1. Il Museo nazionale del Cinema ha sede in Torino presso la Mole Antonelliana.

2. Il comune di Torino provvede al restauro ed al recupero funzionale della Mole Antonelliana e, in collaborazione con gli altri soci fondatori, al nuovo allestimento del Museo nazionale del Cinema nonché all'incremento delle collezioni.

**È approvato.**

## Art. 4.

1. Per le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, è assegnato al comune di Torino un contributo straordinario di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

2. Per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del Museo nazionale del Cinema di Torino e comunque per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, al Museo stesso è assegnato, a decorrere dall'anno 2000, un contributo ordinario annuo di un miliardo di lire.

**È approvato.**

## Art. 5.

1. Con regolamento da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, il Governo disciplina i rapporti tra la Scuola nazionale di Cinema, il Museo nazionale del cinema di Torino, le altre cineteche promosse dalle regioni o dagli enti locali e le altre cineteche pubbliche e private che fruiscono di contributi pubblici, al fine di realizzare il più efficace coordinamento delle loro attività e di migliorare la circolazione e la fruizione da parte del pubblico e degli studiosi del materiale conservato, nonchè al fine di razionalizzare le modalità di conservazione del materiale audiovisivo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono soppresse le parole da: «e coordina» fino alla fine del comma.

**È approvato.**

## Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, pari a lire un miliardo a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte cor-

rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

**È approvato.**

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

LORENZI. Annuncio il mio voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 4925 nel suo complesso.

**È approvato.**

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 3498.

### Presidenza del presidente OSSICINI

*(4486-B) BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4486-B, sospesa nella seduta di ieri.

Avverto che la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta anche su questo disegno di legge, la cui discussione può pertanto proseguire.

Passiamo all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

PRESIDENTE. L'articolo 1 del disegno di legge non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

*(Piano pluriennale per l'archeologia)*

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali predispone un piano straordinario pluriennale di interventi sui beni archeologici. Per la realizzazione del piano è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni nell'anno 2000 e di lire 21.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il piano è adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e può comprendere anche interventi sui beni archeologici finanziati con i fondi ordinari e straordinari assegnati al Ministero negli anni dal 2000 al 2006.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

*(Contributi ed interventi speciali)*

1. Dall'anno 2000 il contributo statale all'Opera del duomo di Orvieto, previsto dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1960, n. 1520, è determinato in lire 400 milioni annue.

2. È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 per le celebrazioni della battaglia di Montecassino.

3. Alla Fondazione Teatro alla Scala è concesso un contributo di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il contributo è finalizzato all'attuazione di interventi di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti tecnologici del palcoscenico e dei laboratori del Teatro.

4. Per la biblioteca europea di Milano, da realizzare anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato può partecipare, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni nel 2000, di lire 7.000 milioni nel 2001 e di lire 7.000 milioni nel 2002.

5. Al Fondo Ambiente Italiano è concesso un contributo annuo di lire 500 milioni a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Alla Fondazione Scuola di Musica di Fiesole è concesso, a decorrere dall'anno 2000, un contributo addizionale di lire 1.000 milioni a titolo di concorso nelle spese di gestione e di sviluppo delle attività musicali della Scuola.

7. Al fine di assicurare la realizzazione del 30° anniversario del «Giffoni Film Festival», è assegnato al comune di Giffoni Valle Piana un contributo di lire 1 miliardo per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

ASCIUTTI. Signor Presidente, in relazione al Fondo speciale di cui al comma 7 dell'articolo 3, vorrei ricordare che, in occasione dell'esame in prima lettura da parte dell'Assemblea del Senato di tale disposizione, sono stato oggetto di un attacco personale fondato su asserzioni del tutto non veritiere. Ricordo anche che, in tale occasione, la mia parte politica rinunciò a presentare proposte emendative, sulla base di un impegno assunto dal Governo.

PAPPALARDO. Signor Presidente, do atto al senatore Ascutti della fondatezza dei suoi rilievi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 4.

*(Disposizioni in materia di spettacolo, sport e attività culturali)*

1. Sono abrogate le leggi 6 dicembre 1949, n. 898, e 2 aprile 1968, n. 514, nonchè gli articoli 11 e 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

2. Al comma 2, alinea, dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dopo le parole: «da prendere in considerazione» sono inserite le seguenti: «secondo il tipo di opera filmica, previa specifica individuazione effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali».

3. Alla legge 14 agosto 1967, n. 800, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nella lettera *a)* del primo comma dell'articolo 29, sono aggiunte in fine le parole «in misura prevalente»;

*b)* il secondo comma dell'articolo 29 e l'articolo 31 sono abrogati.

4. Il comma 10 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, è sostituito dal seguente:

«10. Per gli interventi di cui al comma 1, anche unitamente ai contributi sugli interessi ivi previsti, sono concessi contributi in conto capitale, secondo criteri e modalità definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

5. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, dopo le parole: «contributi in conto interessi, in favore» sono inserite le seguenti: «di persone fisiche e giuridiche private e».

6. All'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono aggiunte, in fine, le parole: «secondo modalità e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

7. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano le disposizioni vigenti».

8. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le manifestazioni, anche di livello nazionale, possono essere tenute in ciascuno degli anni 2000 e 2001».

9. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».

10. Al comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo la parola: «esercita» sono inserite le seguenti: «, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,».

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

*(Potenziamento organico del Comando Carabinieri  
per la tutela del patrimonio artistico)*

1. Il potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico disposto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, deve intendersi riferito al personale indicato nella tabella 1 allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri, previsto dalle leggi vigenti.

2. Per il ripianamento degli effettivi, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 513.

3. Le disponibilità di bilancio destinate dalla legge 21 dicembre 1999, n. 513, al potenziamento di personale e mezzi del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico saranno allocate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

Avverto che, con riferimento a questo articolo, il relatore Monticone ha presentato il seguente ordine del giorno, che si intende illustrato:

0/4486-B/1/7

MONTICONE

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 4486-B, recante "Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali",

nell'approvare l'articolo 5, concernente il potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico,

tenuto conto dei principi affermati dalla recente legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di coordinamento e pianificazione delle forze di polizia,

impegna il Governo ad applicare il predetto articolo 5 in armonia con i suddetti principi».

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*.  
Il Governo accoglie l'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 1 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 5, ricordando che la tabella 1 allo stesso allegata non è stata modificata dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

*(Copertura degli oneri finanziari)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ad eccezione dei commi 5 e 7 dell'articolo 3, pari a lire 65.400 milioni nell'anno 2000, a lire 76.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 70.500 milioni nell'anno 2002 si provvede, quanto a lire 28.400 milioni nell'anno 2000, a lire 10.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 2.000 milioni nell'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e quanto a lire 37.000 milioni nell'anno 2000, a lire 66.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 68.500 milioni nell'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Vorrei ringraziare il Presidente, il relatore e i componenti della Commissione per aver approvato con tanta rapidità un importante provvedimento che destina risorse significative al settore dei beni culturali. Il Governo porrà in essere con la massima celerità i relativi adempimenti.

*I lavori terminano alle ore 15,20.*



